



LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 23 02 1996 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 13 3 1996 N. 4

Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria.

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge disciplina le sanzioni pecuniarie amministrative in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria di competenza della Regione o di enti da essa individuati delegato e subdelegati. 2. Le sanzioni pecuniarie amministrativa previste dalla presente legge trovano applicazione solo se il fatto non costituisce reato.

ARTICOLO 2

(Misure igieniche contro le mosche)

1. La mancata predisposizione delle misure igienico sanitarie previste dal Decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928 (norme obbligatorie per l' attuazione della legge 29 marzo 1928 n. 858 concernente disposizioni per la lotta contro le mosche) e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 400.000.

ARTICOLO 3

(Vigilanza sulle carni)

1. La mancata osservanza delle disposizioni sulla vigilanza sanitaria sulle carni prevista dal rd 20 dicembre 1928 n. 3298 (regolamento per la vigilanza sanitaria sulle carni) e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 4

(Carni avicunicole)

1. La vendita di volatili conigli e selvaggina in locali privi del certificato di idoneita' o in locali privi dei requisiti previsti dalla vigente normativa la vendita di carni delle suddette specie in locali con banchi non separati o in spacci di generi alimentari con banchi e attrezzature non corrispondenti alle esigenze di igiene i posti in vendita non accuratamente spennati spellati o eviscerati sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 5

(Lavorazione e commercio dei cereali sfarinati pane e paste alimentari)

1. I trasgressori delle disposizioni previste dalla legge 4 luglio 1967 n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali degli sfarinati del pane e delle paste alimentari) di cui agli articoli 1 2 3 5 10 12 (secondo comma) 18 27 34 36 (secondo comma) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 2. I trasgressori delle disposizioni della legge 580/ 1967 di cui agli articoli 7 e 9 (ultimo comma) 17 17 20 (secondo terzo e quarto comma) 21 22 (ultimo comma) 24 (secondo e terzo comma) 26 e 33 (ultimo comma) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000. 3. I trasgressori delle disposizioni della legge 580/ 1967 diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e del relativo regolamento di esecuzione nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge stessa sono uniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000.

ARTICOLO 6

(Produzione e vendita di latte)

1. L' apertura di una vaccheria per la produzione del latte destinato al consumo diretto senza l' autorizzazione del Sindaco la mancanza o la non persistenza dei requisiti igienico sanitari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000. 2. La mancata pulizia dei recipienti per la mungitura raccolta trasporto e commercio di latte destinato al consumo diretto e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000. 3. La mancata chiusura ermetica durante il trasporto delle cisterne e degli altri contenitori adibiti al trasporto del latte creme di latte sostanze a base di latte nonche' la mancanza della scritta " trasporto di latte" sulle cisterne con esclusione di quelle immatricolate nei paesi esteri che trasportino latte e crema di latte sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000. 4. L' apertura di una rivendita di latte senza autorizzazione o priva delle caratteristiche strutturali nonche' la produzione ed il commercio di crema panna montata yogurt conserva di latte latte umanizzato maternizzato ed analoghi senza autorizzazione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 7

(Trasporto di latte)

1. Il trasporto di latte in cisterna o in altri contenitori asportabili ed intercambiabili contrassegnati ai sensi dell' articolo 48 secondo comma del dpr 26 marzo 1980 n. 327 recanti la scritta " trasporto di latte" e chiusi ermeticamente dal venditore o dallo speditore in applicazione dell' articolo 20 del rd 9 maggio 1929 n. 994 privo della dichiarazione di scorta e la mancata conservazione della dichiarazione stessa per trenta giorni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 8

(Lavorazione e/ o confezionamento di prodotti surgelati)

1. Chiunque lavora o confezione prodotti alimentari surgelati in locali dai quali non siano stati allontanati i rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 9

(Stabilimenti e laboratori di produzione preparazione confezionamento e deposito di sostanze alimentari e depositi di coloranti e additivi)

1. La mancanza dei requisiti igienici minimi per gli stabilimenti ed i laboratori di produzione preparazione confezionamento e deposito di sostanze alimentari previsti dalla vigente normativa nonche' il mancato mantenimento delle condizioni richieste dall' igiene mediante operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia dei locali degli impianti e degli utensili delle predette strutture sono puniti con la

sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000. 2. La mancata separazione nei depositi di coloranti additivi e coadiuvanti tecnologici dalle sostanze chimiche ed utensili usati per la pulizia e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 10

(Attrezzature per la conservazione delle sostanze alimentari e utensili)

1. La mancanza di idonee attrezzature per una adeguata conservazione delle sostanze alimentari in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche negli esercizi di vendita e di somministrazione di sostanze alimentari e bevande sia in sede fissa che in forma ambulante e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000. 2. La mancanza dei requisiti previsti per le apparecchiature e gli utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari nonche' la mancata osservanza delle temperature massime o minime previste dalla vigente normativa per determinare sostanze alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 11

(Distributori automatici)

1. La mancata osservanza delle temperature previste per determinate sostanze alimentari poste in vendita attraverso distributori automatici la mancata installazione dei distributori automatici delle predette sostanze alimentari di apparecchiature atte a bloccare la distribuzione qualora la temperatura di conservazione si discosti dai limiti stabiliti la mancata comunicazione scritta all' Autorita' sanitaria locale dell' installazione di distributori automatici di sostanze alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000. 2. La mancata collocazione delle adiacenze immediate dei distributori automatici di idonei portarifiuti la non tenuta degli stessi in buone condizioni igieniche la mancata sostituzione o svuotamento degli stessi con la necessaria frequenza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 12

(Detenzione promiscua di sostanze alimentari non deperibili e deperibili)

1. La detenzione promiscua di sostanze alimentari destinate alla vendita e/ o somministrazione e di sostanze alimentari deperibili alterate ovvero la mancanza di cartelli indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore delle sostanze alimentari deperibili alterate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 13

(Trasporto di sostanze alimentari)

1. Il trasporto di sostanze alimentari con mezzi non idonei igienicamente sprovvisti di adeguata protezione in relazione alle sostanze trasportate degli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali la mancata pulizia del mezzo di trasporto il trasporto promiscuo di sostanze alimentari diverse in modo tale da non garantire l' assoluta mancanza di contaminazione o insudiciamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 14

(Autorizzazione dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari)

1. La mancanza dell' autorizzazione sanitaria preventiva per le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse per i veicoli adibiti al trasporto di surgelati per la distribuzione ai

dettaglianti per i veicoli al trasporto delle carni e de prodotti di pesca freschi e congelati il mancato rinnovo dell' autorizzazione sanitaria la mancata sospensione dell' impiego del mezzo autorizzato in caso di sopravvenuta idoneita' sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 15

(Dichiarazione di scorta)

1. La mancanza della dichiarazione di scorta ai fini del trasporto prescritta per determinate sostanze alimentari e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 16

(Additivi chimici)

1. La produzione il commercio e il deposito all' ingrosso di additivi chimici per uso alimentare senza l' autorizzazione sanitaria sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 17

(Detenzione di additivi chimici e non regolare tenuta del registro)

1. La detenzione per ragioni di studio nei laboratori di ricerca annessi a stabilimenti di produzione di additivi chimici sostanze aromatizzanti materie coloranti coadiuvanti tecnologici e sostanze comunque non consentite nella lavorazione di alimenti e che in ogni caso non debbano essere impiegate nella produzione di alimenti da destinare al commercio la mancanza o la non regolare tenuta di apposito registro di carico e scarico per l' annotazione delle predette sostanze senza l' autorizzazione sanitaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000. 2. La detenzione di specifiche sostanze usate nella preparazione di terreni di coltura o come supporti senza l' autorizzazione sanitaria e senza la tenuta del registro di carico e scarico e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 18

(Libretto di idoneita' sanitaria e obblighi del titolare degli esercizi di produzione confezionamento e vendita di sostanze alimentari)

1. Il personale addetto alla preparazione manipolazione e vendita di sostanze alimentari sprovvisto di libretto di idoneita' sanitaria e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 60.000. 2. Chiunque assuma il personale di cui al comma 1 sprovvisto di libretto di idoneita' sanitaria e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000. 3. La mancata conservazione sul posto di lavoro a cura del titolare o conduttore dei libretti sanitari o il rifiuto a presentare gli stessi a richiesta degli organi di vigilanza sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000. 4. La mancata segnalazione all' autorita' sanitaria da parte del titolare o conduttore dei casi sospetti di malattie infettive o contagiose del personale e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000. 5. La mancata richiesta al personale assentatosi per malattia per oltre cinque giorni da parte del titolare o conduttore di apposito certificato medico dal quale risulti che il dipendente non presenta pericoli di contagio a seguito della malattia medesima e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 19

(Sopravveste e copricapo)

1. La mancanza di idonee tute o sopravvesti di colore chiaro o di idonei copricapo che contengano la capigliatura da parte del personale negli stabilimenti e nei laboratori di produzione preparazione manipolazione e negli esercizi di vendita delle sostanze alimentari nonche' la mancanza di pulizia degli indumenti o della persona addetta alla produzione preparazione manipolazione e vendita di sostanze alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.500.000.

ARTICOLO 20

(Norme di rinvio)

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983 n° 11 (norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanita' pubblica vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).

ARTICOLO 21

(Abrogazione di norme)

1. Il comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 e' abrogato.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 23 febbraio 1996

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1996

___Num:0006

___Boll__Uff__Num:04

___Boll__Uff__Anno:1996